

DDL SEMPLIFICAZIONI: FAVORI TRAVESTITI DA FINTE SEMPLIFICAZIONI. SCIPPATI GLI ENTI LOCALI

La Camera ha **approvato in via definitiva** il disegno di legge contenente disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. Il **cosiddetto Ddl Semplificazioni**.

I voti favorevoli sono stati 124, i contrari 73, gli astenuti 6.

Il Partito Democratico ha votato contro.

Pur condividendo in linea di principio l'obiettivo di semplificare norme e procedure che riguardano la vita dei cittadini e delle imprese, **il PD ha stigmatizzato per prima cosa il metodo** che la maggioranza di centrodestra ha seguito per l'esame del provvedimento, il quale è passato dai 33 articoli presenti al Senato, ai 74 del testo arrivato alla Camera. Più del doppio. **La metà di questi articoli non è stata adeguatamente esaminata**, né al Senato né, tantomeno, alla Camera. Il PD ha chiesto in commissione Affari costituzionali di poter riaprire le audizioni ma la maggioranza si è rifiutata, concedendo di presentare un solo audit per gruppo parlamentare su un provvedimento così lungo, così complesso e articolato e che tratta materie tanto diverse. Tale risposta è apparsa come una presa in giro.

Come evidenziato in Aula da Simona Bonafe "la semplificazione è un processo serio, che deve seguire anche determinati criteri. La Commissione europea, ad esempio, sta procedendo a un processo di deregulation, ma presenta testi che sono mono-settoriali e li presenta come processo che tiene conto delle filiere di settore, che entra nell'analisi dei costi, che procede con delle consultazioni, a partire dai settori portatori di interesse, dalle categorie economiche, dai sindacati. Non si procede come è stato fatto, invece, dal Governo, ascoltando qua e là qualche portatore di interesse e presentando, per l'appunto, una deregulation che riguarda, in un provvedimento, 74 materie eterogenee, 74 materie diverse".

La maggioranza di centrodestra ha preferito, invece, **non ascoltare nessuno**, non ha voluto ascoltare le opposizioni, i richiami dell'ANCI, le preoccupazioni delle lavoratrici e dei lavoratori, dei professionisti, delle imprese.

Riguardo questi **74 articoli, che trattano materie completamente eterogenee**, dall'agricoltura ad alta precisione all'immigrazione, alla professione di guida alpina, alle aree di parcheggio delle strutture alberghiere, al trasporto pubblico, alle competenze del comandante del porto, alle spedizioni numismatiche, al trasporto degli animali, agli

spettacoli dal vivo, al riordino dell'ACI, alla cremazione e dispersione delle ceneri, al furto degli autoveicoli, alle farmacie, ai fanghi di depurazione, all'edilizia scolastica, solo per citarne alcune, il **PD ha espresso numerose critiche nel merito**.

Ad esempio sull'articolo 11, che modifica il Codice della strada al fine di introdurre la possibilità per le strutture alberghiere di ottenere la concessione di porzioni di strada pubblica ad uso parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli. Questo articolo è stato fortemente criticato anche dall'Anci, che ne ha chiesto il ritiro. È un tema molto delicato. Pensiamo, soprattutto, alle strutture alberghiere che si trovano nei centri storici delle nostre città, dove ci sono magari pochi metri di suolo pubblico, pochi metri di strada in cui devono essere garantiti tutti i diritti: i diritti delle strutture alberghiere, ma anche i diritti alla mobilità, alla sicurezza, l'accesso dei mezzi di soccorso. Qui invece si sceglie di intervenire nell'ambito delle ordinanze e delle prerogative dei sindaci, delle prerogative dei comuni, creando una norma nazionale che può essere utilizzata come grimaldello per ottenere una **privatizzazione di porzioni di suolo pubblico** e un diritto sulla base del quale poter rivendicare la possibilità di utilizzare quello spazio, a prescindere da quelle che sono le valutazioni di quell'ente locale, di quella realtà chiamata ad amministrare lo spazio pubblico dei cittadini.

Come evidenziato da [Andrea Casu durante la dichiarazione di voto](#) “Avete scelto di travestire da semplificazioni piccoli e grandi favori che non avreste potuto spiegare o collocare diversamente, in questo macchiando anche alcuni interventi utili che, però, avete strumentalmente inserito e agitato solo come foglie di fico. Penso alla Ministra Santanché e alla scelta incomprensibile di prendere a schiaffi i sindaci italiani con norme scritte male sul carico e scarico di fronte alle strutture alberghiere, che non ci consentiranno certo, come dovremmo, di rendere più moderna la nostra offerta turistica, ma serviranno solo ad aprire una nuova stagione di contenziosi e ricorsi”.

Sull'articolo 12, che viene presentato come un aiuto ai lavoratori del comparto turistico ricettivo, ma in realtà nasconde solo **l'ennesimo regalo edilizio**. La cosa ipocrita è che viene mascherato come misura sociale. In nome di questa cosiddetta semplificazione, si concede ai privati **un aumento fino al 20 per cento delle volumetrie e delle superfici con una semplice SCIA**, quindi senza valutazioni, senza pianificazione territoriale, senza garanzia reale della destinazione degli alloggi. Non è questo il modo di affrontare il problema dei lavoratori stagionali, che è la precarietà abitativa strutturale, ma non è certo la mancanza di deroghe urbanistiche per i proprietari. Questo articolo crea solo scorciatoie e non diritti, crea rendite e non case, crea opportunità per pochi e non tutele per chi lavora spesso 12 ore al giorno e spesso con salari indegni.

Critiche da parte del PD anche **sull'articolo 13**, che introduce il regime di libera **iniziativa privata** e di libero accesso delle imprese al mercato per determinati servizi di **trasporto pubblico locale di linea**. Critiche arrivate dall'opposizione, dall'Associazione nazionale comuni italiani, e anche dal Comitato per la legislazione della Camera, poiché **non è chiaro l'ambito di applicazione**. In sostanza, la disposizione appare riferirsi al servizio che non sia né trasporto pubblico locale in senso proprio, né trasporto pubblico su gomma programmato che effettua percorsi stradali di almeno 250 km e collega almeno due regioni,

come stabilito dal D.Lgs. n. 285 del 2005, poi modificato dal decreto-legge n. 121 del 2021. Addirittura **il Comitato per la legislazione della Camera**, nel parere reso sul provvedimento nella seduta del 12 novembre 2025, **ha richiesto di approfondire la disposizione al fine di individuare con maggiore precisione le categorie di servizi di trasporto pubblico per le quali trova applicazione il regime di libera iniziativa privata e di libero accesso al mercato**. Ma nonostante questo, la maggioranza di centrodestra non ha voluto sentire ragioni.

Sull'articolo 23 che proroga uno strumento ulteriore di lavoro occasionale in agricoltura, che era stato in vigore nel 2023 e 2024, ma che poi la maggioranza ha deciso di non confermare; infatti, al 26 novembre non era stato ancora confermato. In modo del tutto incomprensibile, lo si approva adesso per il 2025, che ormai è quasi terminato.

Critiche, tra le altre, anche sull'**articolo 40**, che introduce il **meccanismo del silenzio-assenso per i permessi di costruire** riguardanti **immobili sottoposti a vincoli** relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali. La norma, infatti, va contro quella che, invece, è la tendenza dei fatti gravi che sono emersi negli ultimi anni. Non distingue, innanzitutto, tra zone sismiche e non, quando nelle zone sismiche in questo momento – in tante parti nel Sud Italia e in particolare in Sicilia – addirittura vengono sorteggiate le pratiche, perché c'è una carenza di personale, i tecnici privati spesso le ritirano per non sottoporsi al parere del genio civile. Serviva, invece, una norma che garantisse più personale e un **procedimento rigoroso per l'autorizzazione in zone di fattibilità geomorfologica**. Un articolo dal contenuto probabilmente incostituzionale, perché **viola gli articoli 9 e il 44 della Costituzione**, che tutelano non solo l'ambiente e il paesaggio, ma anche la sicurezza delle popolazioni.

Oppure sull'**articolo 44** in materia di circolazione giuridica dei **beni provenienti da donazioni**. Il rischio, visto il modo frettoloso con il quale è stato scritto e approvato, è di trovarci in una situazione nella quale, qualora colui che decide di vendere e poi di fare sparire la liquidità si trovasse incapiente, insolvente e nell'impossibilità di conferire all'erede o al legatario lesi l'indennizzo economico previsto nella procedura, questo erede o legatario lesi non avrebbe poi alcuno strumento per trovarsi in qualche modo risarcito rispetto a quello che è un suo diritto.

Critiche anche sull'articolo 50 in tema di dehors. La deroga fu introdotta a fine ottobre del 2020 con un decreto-legge dal Governo “Conte 2” nell'emergenza COVID. In quel decreto si consentiva ai pubblici esercizi di installare dehors e strutture amovibili su suolo pubblico con una vera e propria semplificazione, perché la situazione era del tutto eccezionale. Fortunatamente non siamo più in quell'emergenza eppure il Governo Meloni stabilisce di mantenere dehors e tavolini all'aperto **fino al 30 giugno 2027**, invece della scadenza già fissata al prossimo 31 dicembre. Insomma, dopo proroghe e proroghe, si amplia ancora una disciplina nata in un contesto che non esiste più, con i comuni che si vedono di fatto sorpassati e sottratti nel gestire regole ordinarie, criteri e valutazioni che tengano conto delle diverse situazioni locali. **Perché togliere ai governi locali la possibilità di regolare ciò che riguarda lo spazio pubblico delle loro città?**

Insomma, come ribadito da Andrea Casu durante la [dichiarazione di voto contraria a nome del PD](#), “le norme non sono vestiti che devono essere confezionati al buio per le necessità di uno solo o di una sola categoria di persone, ma spazi che devono consentire a tutte e a tutti di muoversi, che riguardano tutti, non solo i portatori di interesse che vi chiedono di inserire un nuovo emendamento. Per questo, non devono essere scritte come avete fatto, ma insieme, in un percorso aperto, trasparente, alla luce del sole. È per questo che esiste il Parlamento. Lo abbiamo visto anche oggi durante i voti sugli emendamenti: nemmeno una parola da parte di nessun parlamentare di maggioranza, a riprova della debolezza di un Governo che ormai vive tutto come un assalto alla dirigenza con cui pesarsi internamente, da cui ciascuno cerca di strappare qualcosa da poter vendere come proprio risultato, ma poi quando è qui non può nemmeno dirlo per non rischiare di perdere il voto dell’altro, che magari vuole l’esatto contrario”.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese" [AC 2655](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnazione alla I Commissione Affari Costituzionali.

SINTESI DELL'ARTICOLATO

TITOLO I – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE

CAPO I – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA (ART. 1)

L'articolo 1 **riduce da dodici a sei mesi il termine** entro il quale le **pubbliche amministrazioni** possano procedere **all'annullamento di ufficio** dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

INTERSCAMBIO DI PALLET (ART. 2)

L'articolo 2, comma 1, **modifica le norme concernenti l'interscambio di pallet**. Tali norme obbligano i soggetti che ricevono "pallet interscambiabili" a qualunque titolo – fatta salva la compravendita o la cessione a titolo gratuito – a **restituire un uguale numero di pallet**, aventi le medesime caratteristiche di quelli ricevuti, al proprietario o al committente o ad altro soggetto da questi indicato.

Le modifiche incidono sulle modalità di calcolo del valore di mercato dei pallet interscambiabili, affidato, secondo la disciplina novellata, alle organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento, che costituiscono i cosiddetti **"Sistemipallet"**.

Sono inoltre introdotte modifiche alla disciplina sul **buono pallet** (voucher nel testo vigente) emesso quando sia impossibile procedere immediatamente all'interscambio, nonché alla procedura da seguire per lo scambio. Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI APPARECCHI DI ACCENSIONE (ART. 3)

L'articolo 3, aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura, **abroga** la disposizione che prevede il **divieto di fabbricare**, importare, distribuire o vendere **apparecchi di accensione a scopo pubblicitario**.

Abroga altresì la previsione per cui l'iscrizione del nome della ditta costruttrice su tali apparecchi non viene considerata come pubblicità.

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE (ART. 4)

L'articolo 4 – inserito dal Senato – reca alcune **modifiche al testo unico** delle disposizioni concernenti la **disciplina dell'immigrazione** e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Queste modifiche riguardano alcune disposizioni nell'ambito delle **procedure** per il rilascio dei **permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato**, permessi relativi a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (o ad apolidi).

Il comma 1, lettera b), numero 1), riguarda l'obbligo (a carico del datore di lavoro) di **presentare allo sportello unico per l'immigrazione anche un'idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa** per il lavoratore straniero; in tale ambito, la novella stabilisce norme specifiche per i casi in cui l'alloggio sia costituito da dormitori stabili di cantiere o da una struttura alberghiera o ricettiva, comunque denominata.

Il numero 2) prevede una fattispecie di **riduzione da sessanta a trenta giorni** del termine **per la decisione sul nulla osta** al lavoro da parte dello sportello unico per l'immigrazione (nulla osta previsto nell'ambito delle procedure di rilascio dei permessi in oggetto).

La riduzione concerne i casi di partecipazione, da parte del lavoratore straniero oggetto della richiesta di nulla osta, ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, programmi previsti dall'articolo 23 del suddetto testo unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, e successive modificazioni.

La lettera a) concerne il **contenuto del contratto di soggiorno per lavoro subordinato** (contratto che, al fine del rilascio del permesso di soggiorno, deve essere stipulato dal lavoratore, successivamente all'ingresso nel territorio nazionale, con il datore di lavoro) e, più in particolare, la garanzia da parte del datore di lavoro, che deve essere contenuta nel contratto, riguardante la disponibilità di un alloggio per il lavoratore; in tale ambito, la novella modifica i parametri minimi dell'alloggio medesimo.

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI SISTEMI DI RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE (ART. 5)

L'articolo 5 prevede misure di semplificazioni in materia di sistemi di responsabilità estesa del produttore.

SVILUPPO DI SISTEMI DI AGRICOLTURA DI PRECISIONE (ART. 6)

L'articolo 6 consente, in deroga alla normativa vigente, la possibilità di **procedere in via sperimentale all'irrorazione aerea di prodotti fitosanitari** con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto presso i centri di saggio o gli enti pubblici di ricerca riconosciuti.

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI DELLE ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE (ART. 7)

L'articolo in titolo interviene sull'articolo 3, comma 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, concernente la disciplina dell'**attività di autoriparazione**.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE (ART. 8)

L'articolo 8, aggiunto durante l'esame in prima lettura, **amplia** una delle categorie **esenti dal pagamento del canone unico** per l'occupazione di aree pubbliche, inserendovi anche

le targhe (oltre alle insegne) che contraddistinguono anche i cantieri (oltre alle sedi) in cui si svolge l'attività a cui si riferiscono.

PROROGA DI RIFINANZIAMENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE (ART. 9)

L'articolo 9, inserito dal Senato, estende all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 la facoltà di non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.

CAPO II – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI TURISMO

DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA (ART. 10)

L'articolo 10 **sopprime l'obbligo per l'aspirante guida alpina di conseguire il grado di guida alpina entro 10 anni** dal conseguimento dell'abilitazione, interviene circa il completamento della formazione in caso di trasferimento dalla regione di abilitazione ad altra regione ed estende l'ambito operativo degli accompagnatori di media montagna ricoprendendo anche le zone rocciose e i terreni innevati, purché senza l'ausilio di corda, piccozza e ramponi.

ISTITUZIONE DI AREE DI PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE (ART. 11)

L'articolo 11, composto di un solo comma, **modifica il Codice della strada** al fine di introdurre **la possibilità** per le strutture **alberghiere** di ottenere la **concessione**, in via temporanea, **di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli**, pur nel rispetto delle limitazioni generali previste dalla normativa sull'occupazione della sede stradale.

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER I LAVORATORI DEL COMPARTO TURISTICO RICETTIVO (ART. 12)

L'articolo 12, inserito dal Senato, introduce una **disciplina agevolativa** e semplificatoria per **gli interventi, iniziati entro il 31 dicembre 2026**, di **ristrutturazione urbanistica** o **edilizia** o di **demolizione e ricostruzione** finalizzati alla creazione o alla riqualificazione e all'ammodernamento di alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

La disciplina agevolativa e semplificatoria citata prevede, in estrema sintesi, la possibilità di realizzare gli interventi suddetti con la SCIA, nonché un incremento fino a un massimo del 20% della volumetria o della superficie linda esistente.

SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA NON SOGGETTI AD OBBLIGHI DI SERVIZIO E NON PROGRAMMATI (ART. 13)

L'articolo 13, introdotto nel corso dell'esame al Senato, introduce il regime di **libera iniziativa privata** e di libero accesso delle imprese al mercato per determinati servizi di **trasporto pubblico locale di linea** e prevede, a tal fine, il rilascio di un titolo abilitativo.

CAPO III – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI NAVIGAZIONE

COMPETENZE DI SICUREZZA E DI POLIZIA DEL COMANDANTE DEL PORTO (ART. 14)

L'articolo 14, introdotto nel corso dell'esame al Senato, sostituendo l'articolo 81 del Codice della navigazione, **modifica le competenze di sicurezza e di polizia del comandante del porto**.

ESENZIONE DALL'ANNOTAZIONE DI IMBARCO E SBARCO (ART. 15)

L'articolo 15 modifica l'art. 172-bis del **codice della navigazione**, al fine di **semplificare le procedure di imbarco**, sbarco e trasbordo dei lavoratori marittimi che sono sotto la competenza di autorità maritime diverse.

Il comma 2, introdotto in sede referente, estende l'applicazione dell'articolo 172-bis al personale navigante addetto alla navigazione interna.

FORMA DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO DEL COMANDANTE PER LE NAVI IN ITALIA E ALL'ESTERO (ART. 16)

L'articolo 16, modificato nel corso dell'esame al Senato, si compone di due commi, volti ad apportare le necessarie **modifiche al Codice della navigazione** al fine di uniformare la convenzione di arruolamento stipulata in Italia a quella stipulata all'estero, permettendo al comandante della nave di assumere quindi i lavoratori marittimi.

ARRUOLAMENTO DEL COMANDANTE IN LUOGO OVE NON SI TROVA L'ARMATORE (ART. 17)

L'articolo 17 apporta ulteriori modifiche al Codice della navigazione, al fine di **semplificare la procedura di accettazione al comando della nave da parte del comandante**.

In particolare, il comma 1 prevede la possibilità di effettuare la dichiarazione di accettazione anche in modalità digitale. Il comma 2 reca invece una modifica al D.P.R. n. 328 del 1952, eliminando, conseguentemente, le modalità telegrafiche previste attualmente dal citato Codice.

RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO A BORDO DI NAVI MERCANTILI NAZIONALI (ART. 18)

L'articolo 18 demanda ad un regolamento governativo il riordino della disciplina del **servizio sanitario reso a bordo delle navi mercantili nazionali**, con abrogazione della disciplina regolamentare attualmente vigente in materia (commi 1 e 3). Inoltre, si affida ad un regolamento interministeriale l'individuazione delle tipologie di nave che devono dotarsi di cabine per quarantena o isolamento, di locali di medicazione e di un ospedale di bordo, e la definizione delle caratteristiche strutturali e tecniche dei locali all'uopo adibiti (comma 2).

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENTE CHIMICO DI PORTO (ART. 19)

L'articolo 19, introdotto nel corso dell'esame al Senato, disciplina la figura professionale del consulente chimico di porto.

CAPO IV – ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

PROCEDURE PER IL RILASCIO DI NULLA OSTA AL LAVORO PER STRANIERI (ART. 20)

L'articolo 20 inserisce anche le strutture territoriali annesse alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nell'ambito delle procedure per il **rilascio di nulla osta al lavoro per soggetti stranieri**.

In particolare, **la lettera a)** affida la verifica dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri non solo alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ma anche alle strutture territoriali ad esse annesse, oltre che, come già previsto, a professionisti iscritti in determinati albi.

La lettera b) dispone che le istanze escluse dall'asseverazione che, in via generale, viene rilasciata a seguito dell'esito positivo delle verifiche richieste per l'assunzione come lavoratori subordinati di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché di apolidi) sono non solo quelle presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ma anche quelle presentate dalle strutture territoriali ad esse annesse.

Resta ferma la necessità che le suddette organizzazioni dei datori di lavoro abbiano sottoscritto un apposito protocollo di intesa con il Ministero del lavoro con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti richiesti.

MODIFICHE IN MATERIA DI INGRESSO E SOGGIORNO PER LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI (ART. 21)

L'articolo 21, introdotto dal Senato, modificando l'articolo 27-*quater*, comma 6, del Testo unico sull'immigrazione, **riduce da novanta a trenta giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro** per i lavoratori altamente qualificati da parte dello sportello unico per l'immigrazione.

COMUNICAZIONI DEL LAVORATORE TITOLARE DI TRATTAMENTO ORDINARIO O STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (ART. 22)

L'articolo 22 – inserito dal Senato – reca una novella integrativa nella **disciplina sulle comunicazioni relative ad attività di lavoro dipendente** o autonomo, svolta da lavoratori titolari di trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale al di fuori del rapporto di lavoro oggetto del medesimo trattamento. La novella introduce in merito un obbligo di comunicazione da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro beneficiario del medesimo intervento di integrazione; tale comunicazione deve essere resa subito dopo l'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa.

LAVORO OCCASIONALE IN AGRICOLTURA (ART. 23)

L'articolo 23 **proroga per il 2025** la disciplina transitoria relativa al **lavoro occasionale in agricoltura**, attualmente prevista per il biennio 2023-2024.

INCENTIVI FISCALI ALLA FUSIONE DI FONDAZIONI - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CREDITO D'IMPOSTA DI CUI ALL'ARTICOLO 1 LEGGE N.197/2022 (ART 24)

L'articolo 24 propone di **modificare la disciplina del credito di imposta** concesso **in favore delle fondazioni bancarie** in caso di determinate operazioni di fusione al fine di sostituire, ai fini dell'effettiva assegnazione del beneficio, il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle delibere d'impegno attualmente previsto con l'ordine temporale di stipula dell'atto pubblico di fusione. La norma propone inoltre delle semplificazioni con riferimento alle modalità di comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate a ciascuna fondazione dell'ammontare del credito d'imposta riconosciuto annualmente, nonché delle modalità di compensazione del credito d'imposta medesimo.

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI SPEDIZIONI DI PRODOTTI NUMISMATICI (ART. 25)

L'articolo 25 prevede misure di semplificazioni in materia di **spedizioni numismatiche**.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO ANIMALI (ART. 26)

L'articolo 26 interviene sull'articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), concernente la disciplina del **trasporto animali**.

PUBBLICAZIONE DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER LE NUOVE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE E MODIFICA ALL'ART. 44 DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (ART. 27)

L'articolo 27, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca **modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche**, in relazione alla pubblicità alle istanze di autorizzazione per le nuove infrastrutture di comunicazione elettronica.

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE (ART. 28)

L'articolo 28, introdotto dal Senato, **modifica la disciplina** relativa all'immissione, in **corpi idrici superficiali o in fognatura**, di acque emunte **dai siti contaminati**, al fine di eliminare la condizione che gli impianti di trattamento delle acque siano in esercizio in loco (comma 1). Precisa, inoltre, l'ambito di applicazione dello screening di VIA svolto dalle regioni in relazione alla fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri (comma 2).

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULLA TITOLARITÀ EFFETTIVA DI PERSONE GIURIDICHE (ART. 29)

L'articolo 29, introdotto dal Senato, **estende alle pubbliche amministrazioni** l'accesso - nell'ambito di procedimenti specificati dalla disposizione in esame - **alle informazioni contenute nel registro** della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI COOPERATIVE ELETTRICHE STORICHE (ART. 30)

L'articolo 30, introdotto in sede referente, prevede misure di semplificazione in materia di in materia di **cooperative elettriche** storiche.

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA AGRICOLA RELATIVE ALLE ZONE PEDEMONTANE SVANTAGGIATE (ART. 31)

L'articolo 31, introdotto durante l'esame del Senato, reca modifiche normative volte a precisare, con riferimento alle aree prealpine di collina, pedemontane e di pianura non irrigua, **i limiti della deroga prevista per i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole** rispetto al possesso del titolo di conduzione del terreno, ai fini della costituzione del fascicolo aziendale.

AGENZIA ITALIANA PER LA GIOVENTÙ (ART. 32)

L'articolo 32 – inserito dal Senato – **modifica la disciplina di rango legislativo sugli organi dell'Agenzia italiana per la gioventù**. In base alla novella, la figura già prevista del Presidente del Consiglio di amministrazione è anche qualificata come Presidente dell'Agenzia e si sopprime, per il medesimo Consiglio di amministrazione, la qualificazione di organo di vertice politico-amministrativo. Resta fermo che i membri del Consiglio suddetto sono pari a tre, compreso il Presidente, e che tutti i soggetti summenzionati, nonché i membri del Collegio dei revisori dei conti, sono nominati dall'autorità politica delegata in materia di politiche giovanili (resta altresì fermo che uno dei membri del summenzionato Collegio dei revisori è nominato su designazione del Ministero dell'economia e delle finanze).

CODICE FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AI PRODOTTI PER I QUALI È ATTIVA UNA DELLE COMMISSIONI UNICHE NAZIONALI – FILIERE AGRICOLE (ART. 33)

L'articolo 33, introdotto durante l'esame presso il Senato, prevede che le **fatture elettroniche** concernenti prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche Nazionali riportino un **codice identificativo** che sarà poi inviato alla segreteria unica della corrispondente Commissione, la quale preparerà dei rapporti informativi. Si tratta di disposizioni temporanee, destinate a durare fino a fine anno 2026.

SEMPLIFICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI DAL VIVO E PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE (ART. 34)

L'articolo 34, introdotto durante l'esame parlamentare in Senato e costituito da un unico comma, **dispone che la** segnalazione certificata di inizio attività (**SCIA**), che, a determinate condizioni, sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di **spettacoli dal vivo**, deve **indicare il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario** in cui si svolge lo spettacolo e deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli statuti, le qualità personali e i fatti previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa, e da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, nonché dalla documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni.

L'attività oggetto della segnalazione certificata di inizio attività può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, può adottare i provvedimenti prima indicati anche dopo la scadenza del termine di 60 giorni.

RIORDINO DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (ART. 35)

L'articolo 35, introdotto in sede referente, prevede **misure di riordino dell'Automobile Club d'Italia (ACI)** e delle società da esso controllate, secondo criteri di razionalizzazione intesi ad assicurare il contenimento delle spese.

TITOLO II – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DEI CITTADINI

CAPO I – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN FAVORE DEI CITTADINI

NORME IN MATERIA DI CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI (ART. 36)

L'articolo 36 reca **un insieme di modifiche** alla legge n.130 del 2021, concernente la **cremazione e la dispersione delle ceneri**; le novelle di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 sono state inserite dal Senato, mentre la novella di cui alla lettera b) riformula ed ampie la novella corrispondente del testo originario dell'articolo.

Le novelle di cui alle lettere a) e c) del comma 1 specificano che l'attività di **cremazione delle salme è un servizio pubblico locale di interesse generale** e confermano che l'attività di **gestione dei crematori** compete ai comuni, i quali la esercitano (come previsto già dalla norma vigente) secondo una delle forme consentite dalla disciplina sui servizi pubblici locali di interesse economico generale.

Viene **esclusa la possibilità di sconti**, anche nelle forme di offerte e vantaggi indiretti, rispetto alle tariffe approvate in materia annualmente dai comuni e a quelle inserite nell'eventuale piano economico-finanziario inerente al contratto di servizio, ferma restando l'applicabilità degli sconti, nonché degli aggi in favore del comune, previsti negli atti di affidamento del servizio.

Inoltre, alla lettera a) si introduce anche una **disciplina sulle modalità di trasporto dei cadaveri destinati alla cremazione**. La lettera d) reca disposizioni sanzionatorie per la violazione delle norme suddette sulle modalità di trasporto. La lettera b) concerne le modalità procedurali per l'autorizzazione alla cremazione degli eventuali resti mortali – nonché le modalità per l'eventuale cremazione degli stessi in assenza di comunicazioni degli aventi titolo – dopo il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni, o dopo il mancato rinnovo di una concessione.

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI FORMAZIONE DEGLI ATTI DI MORTE DA PARTE DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE (ART. 37)

L'articolo 37, introdotto nel corso dell'esame del Senato, dispone in ordine alla redazione e trasmissione in modalità digitale degli atti di morte di competenza dell'ufficiale di stato civile.

MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN MATERIA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA E MORTE PRESUNTA (ART. 38)

L'articolo 38 **riduce da due ad un anno dalla scomparsa il termine** per la proposizione della domanda giudiziale di dichiarazione di assenza, **e da dieci a cinque anni** il termine per la dichiarazione di **morte presunta** da parte del Tribunale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRADUZIONI GIURATE (ART. 39)

L'articolo 39 modifica le disposizioni vigenti in materia di deposito presso il tribunale di perizie stragiudiziali (con particolare riguardo alle traduzioni giurate), stabilendo che queste possano essere formate, sottoscritte e trasmesse in via telematica e che, in tal caso, debbano contenere anche la formula di giuramento.

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER IMMOBILI VINCOLATI (ART. 40)

L'articolo 40 introduce il **meccanismo del silenzio-assenso** per i permessi di costruire riguardanti immobili sottoposti a vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali siano ottenuti e validi i relativi provvedimenti di autorizzazione, nulla osta o assensi comunque denominati.

ACCETTAZIONE DI EREDITÀ (ART. 41)

L'articolo 41 interviene sul regime di trascrizione dell'accettazione di eredità, disciplinandone le modalità nelle ipotesi di **accettazione tacita** dell'eredità o di **acquisto della qualità di erede** a seguito di accettazione avvenuta con beneficio di inventario.

ACCESSO ALL'ELENCO DEI RESTAURATORI DI BENI CULTURALI PREVISTO DALL'ARTICOLO 182 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI (ART. 42)

L'articolo 42, inserito al Senato, prevede che, **entro il 30 giugno 2028**, si svolga una **nuova selezione pubblica** per l'acquisizione della qualifica di **restauratore** dei beni culturali sulla base delle competenze professionali pregresse e per l'inserimento nel relativo elenco tenuto dal Ministero della cultura.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CUMULO DEGLI INCENTIVI IN CONTO ENERGIA (ART. 43)

L'articolo 43 prevede misure di semplificazione in materia di cumulo degli incentivi in conto energia.

AGEVOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE GIURIDICA DEI BENI PROVENIENTI DA DONAZIONI (ART. 44)

L'articolo 44 **modifica il regime di restituzioni relativo ai beni oggetto di donazioni**, sostituendo l'attuale sistema che prevede la possibilità di esperire un'azione di riduzione del bene immobile donato (che a determinate condizioni può concludersi con la restituzione del bene immobile alla massa ereditaria), con un **nuovo sistema basato sull'indennizzo economico** dell'erede o del legatario leso.

NOTIFICA DELLE DENUNCE E DELLE QUERELE DI FURTO DI VEICOLI (ART. 45)

L'articolo 45, introdotto nel corso dell'esame al Senato, disciplina la **notifica delle denunce e querele di furto** dei veicoli tramite sistemi informatici. In particolare, si dispone che esse vengano notificate tramite collegamento telematico al MIT, il quale successivamente inserisce un blocco informatico nell'Archivio Nazionale dei Veicoli.

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CHE RICHIEDONO L'UTILIZZO DI SOLUZIONI SOFTWARE (ART. 46)

L'articolo 46, inserito nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, introduce una misura di semplificazione che obbliga le amministrazioni, quando richiedono alle imprese di usare software per adempiere a obblighi amministrativi, a **tener conto non solo dei tempi di esecuzione da parte delle imprese, ma anche dei tempi tecnici necessari allo sviluppo e al collaudo dei programmi informatici**.

Inoltre, le amministrazioni devono fornire con adeguato anticipo specifiche, schemi e strumenti di prova, così da garantire scadenze realistiche e la qualità dei dati trasmessi.

DIRITTO ESCLUSIVO SULLE FOTOGRAFIE (ART. 47)

L'articolo 47, introdotto dal Senato, **estende a 70 anni** (da 20) la durata del **diritto esclusivo sulle fotografie** che non siano "opera fotografica".

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'OPPOSIZIONE AL RIMBORSO DELL'ASSEGNO AL MITTENTE (ART. 48)

L'articolo 48, introdotto al Senato, prevede misure di semplificazione della disciplina dell'opposizione al rimborso dell'assegno al mittente.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AVVISI DI RICEVIMENTO (ART. 49)

L'articolo 49, introdotto nel corso dell'esame al Senato, introduce e disciplina **l'avviso di ricevimento digitale**.

ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI DEHORS, RIFORMA DEGLI INCENTIVI E DI PRODOTTI CONFEZIONATI (ART. 50)

L'articolo 50, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, introduce misure relative ai cd. dehors, alla riforma degli incentivi alle imprese e ai prodotti confezionati. Nello specifico, il comma 1 interviene sulla normativa relativa **all'installazione delle strutture amovibili utilizzate** dagli imprenditori commerciali **per ampliare la superficie del proprio esercizio** (dehors), innovando la disciplina e modificandone alcuni termini.

Il comma 2 **proroga il termine** (in scadenza il 30 novembre 2025) entro cui il Governo può esercitare la delega in materia di incentivi alle imprese.

Il comma 3 modifica la decorrenza della disciplina di **contrastò al fenomeno della cd. shrinkflation**, portandola dal 1° ottobre 2025 **al 1° luglio 2026**.

CAPO II – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ISTRUZIONE

SEMPLIFICAZIONE IN AMBITO SCOLASTICO PER STUDENTI E FAMIGLIE (ART. 51)

L'articolo 51, comma 1, prevede che le **iscrizioni alle istituzioni scolastiche** ed educative statali del primo e del secondo ciclo sono effettuate con **modalità telematica mediante la piattaforma «Famiglie e studenti»**.

Ai fini dell'iscrizione degli alunni al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di primo grado, le medesime istituzioni sono tenute ad acquisire l'attestazione di ammissione al successivo grado di istruzione obbligatoria dalla piattaforma «Famiglie e studenti».

Ai fini dell'iscrizione degli studenti al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado, le medesime istituzioni sono tenute ad acquisire l'attestazione di superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, comprensivo del voto finale, dalla piattaforma «Famiglie e studenti».

La predetta attestazione è valida ai fini dell'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione.

Il comma 2 interviene **sulla disciplina relativa alle attività formative dei dirigenti scolastici** da effettuare a seguito di conferma in ruolo stabilendo che i decreti ministeriali la cui adozione è stata all'uopo prevista non debbano più disciplinare i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo.

Il comma 3 modifica lo strumento normativo e la procedura per l'adozione del Piano delle arti.

Il comma 4 abroga le disposizioni (articoli da 16 a 19) contenute nel capo II Organi collegiali a livello distrettuale del titolo I, parte I, del testo unico in materia di istruzione.

Il comma 5, inserito durante l'esame parlamentare, **sopprime i consigli regionali dell'istruzione nonché i consigli scolastici locali**.

Il comma 6, del pari inserito durante l'esame parlamentare, sopprime gli organi collegiali costituiti presso gli uffici scolastici regionali.

Il comma 7, lettera a), chiarisce le caratteristiche distintive dei servizi educativi per l'infanzia.

Le lettere b), c) e d) disciplinano i diversi profili di coinvolgimento di Stato, Regioni, Province autonome ed Enti locali nel monitoraggio del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione.

La lettera e) disciplina una nuova procedura d'adozione dei Piani di azione nazionali pluriennali per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione successivi alla scadenza del Piano attualmente vigente.

La lettera f) elimina la previsione per cui l'incarico può essere rinnovato allo stesso componente della Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per non più di una volta.

La lettera g) specifica che il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione finanzia quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati accreditati e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione, anche al fine di ridurre la partecipazione economica delle famiglie.

La lettera h) è stata soppressa durante l'esame parlamentare.

Il comma 8, inserito durante l'esame parlamentare, elimina l'obbligo, da parte delle istituzioni scolastiche, di invio delle comunicazioni elettroniche agli alunni e alle famiglie e prevede che ai registri on line delle stesse istituzioni scolastiche e dei docenti si accede tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o la carta di identità elettronica (CIE); esso dispone altresì che nel primo ciclo di istruzione alle comunicazioni in formato elettronico accedono i genitori degli alunni o gli esercenti la responsabilità genitoriale.

DISPOSIZIONE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI (ART. 52)

L'articolo 52, inserito durante l'esame parlamentare in Senato e costituito da un unico comma, reca una **norma di interpretazione autentica**, in base alla quale i rapporti di lavoro subordinato con la Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci sono **rapporti di diritto privato e sono disciplinati dal codice civile**, dalla normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato privato, nonché dalla contrattazione collettiva di diritto privato ove applicabile.

TITOLO III – ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

CAPO I – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ

SEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA DI CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO E DI PROFESSORE ONORARIO DELLE UNIVERSITÀ (ART. 53)

L'articolo 53, integralmente sostituito al Senato, modifica la disciplina vigente per il conferimento del **titolo di professore emerito e di professore onorario** nelle università, definendo in via generale quale sia la procedura di conferimento, prevedendo che essa possa essere esperita solo entro due anni dalla conclusione del servizio prestato, prevedendo che ulteriori requisiti vengano previsti da un successivo decreto ministeriale e disponendo la pubblicazione dell'elenco dei titoli conferiti sul sito istituzionale dell'ateneo.

SEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEGLI STATUTI E DEI REGOLAMENTI DELLE UNIVERSITÀ (ART. 54)

L'articolo 54, modificato al Senato, composto di un unico comma, modifica la procedura di **approvazione degli statuti e dei regolamenti delle università**, prevedendo che essa sia in capo al Ministero (e non più al Ministro) dell'università e della ricerca, esplicitando quali siano i regolamenti da sottoporre alla citata approvazione e precisando che questi ultimi siano pubblicati sui siti internet istituzionali degli atenei.

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEI CONSORZI UNIVERSITARI (ART. 55)

L'articolo 55 chiarisce e semplifica la procedura di **riconoscimento dei consorzi universitari**, prevedendo che ad essi sia riconosciuta personalità giuridica di diritto pubblico con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e che il loro statuto sia approvato dal Ministero, e non - come avviene oggi - dal Ministro, sia in sede di prima adozione che per le successive modifiche.

NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ NEI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI DELLE UNIVERSITÀ, DELLE ISTITUZIONI DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA, DEI CONSORZI UNIVERSITARI E INTERUNIVERSITARI E DELLE FONDAZIONI UNIVERSITARIE (ART. 56)

L'articolo 56 prevede che i rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca nei collegi di revisione delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie, siano **scelti tra gli iscritti in un elenco tenuto dal Ministero**, e che siano in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico, stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Detta inoltre disposizioni transitorie, applicabili nelle more di adozione del citato decreto ministeriale.

COMPENSI SPETTANTI AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI DELL'AFAM (ART. 57)

L'articolo 57, introdotto al Senato, stabilisce che entro determinati limiti di trattamento economico, il conferimento a titolo oneroso degli incarichi di presidente e di componente del consiglio di amministrazione delle istituzioni AFAM è **possibile anche in favore di soggetti collocati in quiescenza**, in deroga alle limitazioni previste per la generalità delle pubbliche amministrazioni.

CAPO II – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA SANITARIA

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE MEDICA IN TELEMEDICINA (ART. 58)

L'articolo 58 in esame modifica la normativa vigente in tema di **false attestazioni da parte di personale medico** includendovi le certificazioni mediche in telemedicina.

In particolare, con due modifiche all'articolo 55-quinquies, comma 3, del D.Lgs n.165/200137 si prevede che:

- le sanzioni disciplinari applicate al medico nei casi di false attestazioni o certificazioni si estendono anche ai casi di certificazioni rilasciate attraverso sistemi di telemedicina, in relazione alla certificazione dell'assenza dal servizio, nel caso in cui vengano rilasciate certificazioni attestanti dati clinici non direttamente contestati né oggettivamente documentati;
- l'individuazione dei casi e della modalità di ricorso alla telecertificazione sia definita con Accordo in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, su proposta del Ministro della Salute.

ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO NON TRASFORMATI IN FONDAZIONI DI CUI ALL'ART 5 DEL D.LGS N. 288/2023 (ART. 59)

L'articolo in titolo dispone circa le modalità di nomina del Presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione dell'IRCCS "Giannina Gaslini" di Genova: si stabilisce che alla nomina del Presidente si provvede con decreto del Ministro della salute, su designazione della Fondazione "Gerolamo Gaslini", e si conferma che alla nomina dei restanti componenti del consiglio di amministrazione si provvede del pari con decreto del Ministro della salute, sulla base della composizione prevista dallo Statuto.

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER PROMUOVERE L'EROGAZIONE DEI SERVIZI IN FARMACIA (ART. 60)

L'articolo 60, introducendo alcune modifiche al D.Lgs 3 ottobre 2009, n. 15345, è finalizzato ad **ampliare la gamma di servizi erogabili dalle farmacie** ai sensi del citato provvedimento. In tal senso il comma 1 dispone una serie di modifiche al comma 2 dell'articolo 1 del D.Lgs n. 153/2009, consentendo alle farmacie ed ai farmacisti, tra l'altro: di dispensare per conto delle strutture sanitarie non solo i farmaci, ma anche i dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti (lett. a); di eseguire le prestazioni analitiche di prima istanza anche se non rientranti nell'ambito dell'autocontrollo (lett. b); di **somministrare nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni i vaccini rientranti nel Piano di prevenzione vaccinale** (non soltanto quindi, come a normativa vigente, quelli antiinfluenzali e anti SARS-COV 2), oltre che di effettuare (come già attualmente previsto) test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo (lett.c); di effettuare test diagnostici decentrati per il

contrastò all'antibiotico-resistenza ai fini dell'appropriatezza prescrittiva; di effettuare servizi di telemedicina nel rispetto dei criteri indicati nelle linee guida nazionali (lettera d).

Viene infine **consentito ai cittadini di operare in farmacia la scelta del medico di medicina generale e del pediatra di libera tra quelli convenzionati** con il Servizio sanitario regionale (lettera e). Il comma 2 specifica che sono a carico degli utenti le prestazioni erogate dalle farmacie riguardanti la somministrazione di vaccini, l'effettuazione di test per il contrasto all'antibiotico-resistenza, l'effettuazione di servizi di telemedicina e l'effettuazione di test di screening per l'individuazione del virus dell'Epatite C (lettere da e-quater ad e-septies dell'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 153/2009). Ai titolari di farmacia è consentito l'utilizzazione di locali separati da quelli in cui è ubicata la farmacia medesima per l'erogazione dei servizi sanitari di cui all'articolo 1 del citato D.Lgs. n. 153/2009: in ogni caso in tali locali è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti (comma 3).

L'erogazione in locali separati dei servizi sanitari è soggetta alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente che accerta i requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali e che verifica che essi, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 1, comma 4, del D.Lgs n. 153/2009, ricadano nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica (comma 4).

Per consentire ai cittadini un'immediata identificazione dei servizi sanitari offerti nei locali di cui al comma 2, i titolari di farmacia appongono presso i locali stessi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un'insegna riportante la denominazione «**Farmacia dei servizi**» e forniscono idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi medesimi (comma 5). Viene poi previsto che due o più farmacie, di proprietà di soggetti diversi, possono esercitare in comune i servizi sanitari di cui all'articolo 1 decreto legislativo n. 153 del 2009, anche utilizzando i medesimi locali separati di cui al comma 2, previa stipula del contratto di rete.

L'autorizzazione all'utilizzo dei locali di cui al comma 2 da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete è rilasciata al rappresentante di rete (comma 6). Viene infine prevista la clausola di invarianza degli oneri finanziari, prevedendosi anche che con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono definiti i criteri per l'adesione delle farmacie pubbliche ai servizi indicati (comma 7).

DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE LA CARENZA DI MEDICINALI (ART. 61)

L'articolo 61, inserito nel corso dell'esame in Senato, modifica la disciplina relativa al **contrastò della carenza di medicinali** e agli obblighi della persona qualificata di cui deve avvalersi il titolare dell'autorizzazione alla produzione di medicinali, recata dal D.Lgs. n. 219 del 200657.

In particolare, vengono modificati i tempi e la casistica relativi alla comunicazione all'AIFA che il titolare dell'AIC (Autorizzazione all'Immissione in Commercio) deve effettuare in caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione del medicinale nel territorio nazionale (comma 1, lett. a). Inoltre, viene modificata la disciplina sanzionatoria relativa alla violazione dell'obbligo di tale comunicazione e la disciplina sanzionatoria riguardante la violazione degli obblighi a cui la persona qualificata deve ottemperare (comma 1, lett. b).

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA FARMACEUTICA AI PAZIENTI CRONICI E IN CASO DI DIMISSIONI OSPEDALIERE (ART. 62)

L'articolo 62, inserito nel corso dell'esame al Senato, detta misure di semplificazione in materia di **assistenza farmaceutica ai pazienti cronici**, prevedendo che il medico prescrittore, nella prescrizione di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale per la cura di patologie croniche, **indichi la posologia ed il numero di confezioni dispensabili nell'arco temporale massimo di un anno**, sulla base del protocollo terapeutico individuale: è fatta salva la facoltà del medesimo medico di sospendere in ogni momento la ripetibilità della prescrizione o modificare la terapia, qualora lo richiedano ragioni di appropriatezza prescrittiva (comma 1).

Al momento della dispensazione presso le farmacie convenzionate, il farmacista informa l'assistito circa le corrette modalità di assunzione dei medicinali prescritti, e consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia. Qualora rilevi difficoltà da parte dell'assistito nella corretta assunzione dei medicinali prescritti, segnala le criticità al medico prescrittore per le valutazioni di sua competenza (comma 2). Viene poi previsto che la **farmacia convenzionata consegna il medicinale richiesto in caso di esibizione** da parte del paziente di documentazione di dimissione ospedaliera, di referto di pronto soccorso o altra documentazione analoga rilasciata dai servizi di continuità assistenziale il giorno di presentazione ovvero nei due giorni immediatamente precedenti, dalle quali risultati prescritta o, comunque, suggerita specifica terapia farmacologica (comma 3).

Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame - sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni in commento, anche al fine di garantire che dalle stesse non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

MODIFICHE ALLA LEGGE N. 107/2010, IN MATERIA DI INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON SORDOCECITÀ (ART. 63)

L'articolo 63 apporta diverse modifiche alla legge n. 107 del 2010 in materia di inclusione sociale delle persone con sordoceicità, in attuazione degli indirizzi approvati con la dichiarazione del Parlamento europeo del 12 aprile 2004, allo scopo di **riconoscere la**

condizione di invalidità civile alla somma delle due condizioni di sordità e cecità, specificando, tra l'altro, che le indennità previste dalla normativa vigente in materia di sordità civile e di cecità civile devono essere percepite in forma unificata.

CAPO III – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA

MISURA DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ARMI (ART. 64)

L'articolo 64 trasferisce al prefetto la competenza del Ministro dell'interno in ordine al rilascio della licenza necessaria per la fabbricazione, detenzione, **vendita delle armi da guerra.**

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PUBBLICA SICUREZZA (ART. 65)

L'articolo 65, ai commi 1 e 2, introduce delle misure volte a semplificare alcuni **procedimenti in materia di armi e prodotti esplodenti**, prevedendo il trasferimento al prefetto della competenza al rilascio delle licenze in materia di sostanza esplodenti di cui agli articoli 46 e 54 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), attualmente attribuita al Ministro dell'interno. Durante l'esame del Senato è stato inserito l'ulteriore comma 3 che riduce da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale il comune deve esprimersi in merito alle domande presentate circa l'esercizio di locali pubblici di intrattenimento con riguardo alle sale da ballo, alle discoteche, alle sale da gioco e agli impianti sportivi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OGGETTI PREZIOSI (ART. 66)

L'articolo 66 prevede la **inapplicabilità del silenzio assenso** nei procedimenti autorizzatori mediante licenza, per la fabbricazione, il commercio, la mediazione di oggetti preziosi.

TITOLI DI ACCESSO NOMINATIVI AD ATTIVITÀ DI SPETTACOLO (ART. 67)

L'articolo 67, introdotto al Senato, esclude i parchi divertimento dall'applicazione della normativa che impone la nominatività dei biglietti di accesso ad attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.

AUTORIZZAZIONI ALL'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI E DI TECNOLOGIE A DUPLICE USO O SOGGETTI A MISURE RESTRITTIVE (ART. 68)

L'articolo 68, introdotto dal Senato, reca novelle al decreto legislativo n. 221 del 2017. Le lettere da a) a f) recano modifiche ad una definizione e dispongono in merito alle procedure

di autorizzazione relative ai prodotti che possono essere utilizzati per infliggere la pena di morte o la tortura, ai prodotti a duplice uso, prodotti ad utilizzo prevalentemente civile, ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari. Le novelle in esame tra l'altro introducono, nell'ambito delle predette procedure autorizzative, il riferimento ai prodotti che, pur non essendo espressamente inclusi negli elenchi dei prodotti a duplice uso, sono "listati" in quanto soggetti a misure restrittive imposte dall'Unione europea. Le lettere g) e h) intervengono sulla disciplina sanzionatoria applicabile in caso di inottemperanza alle condizioni richieste per il rilascio delle procedure di autorizzazione in oggetto.

CAPO IV –ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DI LEGGE

NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE SPECIE ITTICHE ALIEUTICHE (ART. 69)

L'articolo 69, introdotto dal Senato, proroga al 31 maggio 2026 la sospensione di disposizioni sull'immissione in natura di **specie ittiche non autoctone**, al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAEE (ART. 70)

L'articolo 70, introdotto dal Senato, dispone che, contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata presso il domicilio dell'acquirente, i distributori possono effettuare il ritiro di RAEE (**rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche**) domestici di piccolissime dimensioni, gratuitamente e senza obbligo di acquisto dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) equivalente.

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FANGHI DI DEPURAZIONE (ART. 71)

L'articolo 71, introdotto dal Senato, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina in materia di impiego e **utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e del digestato da rifiuti**, anche modificando la disciplina vigente in materia di fanghi e al fine di garantire il perseguitamento dei nuovi obiettivi di conferimento in discarica previsti dalla normativa dell'UE.

DETERMINAZIONE DI BASE IMPONIBILE PER ALCUNE IMPRESE MARITTIME (ART. 72, CO. 1, LETT. A)

L'articolo 72, comma 1, lettera a), abroga, al fine di semplificare la disciplina prevista per la determinazione del regime del reddito imponibile di alcune imprese marittime (**cd. tonnage tax**), la disposizione che rimetteva ad un decreto ministeriale l'adeguamento delle disposizioni di rango secondario sulla materia.

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI (ART. 72, CO. 1, LETT. B)

L'articolo 72, comma 1, lettera b), abrogando l'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, reca una norma di semplificazione della disciplina prevista **per assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica** dei corrispettivi, a cui sono tenuti i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto attraverso sistemi evoluti di incasso.

OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO (ART. 72, CO. 1, LETT. C)

L'articolo 72, comma 1, lettera c) abroga l'articolo 99, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Tale disposizione fa riferimento a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, volto ad individuare i dati e le amministrazioni titolari del trattamento, da mettere a disposizione del Ministero del lavoro, ai fini di elaborazioni statistiche per le finalità perseguitate dall'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro.

ABROGAZIONE DEL COMMA 560 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 197/2022, IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA (ART. 72, CO. 1, LETT. D)

L'articolo 72, comma 1, lettera d) abroga il comma 560 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, che stanziava, per il solo anno 2023, la somma di 1 milione di euro per avviare l'attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2023/2024. Il medesimo comma attribuiva ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il compito di definire i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse in questione.

ABROGAZIONE DI UNA NORMA IN MATERIA DI VIGILANZA SULL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE (ART. 72, CO. 1, LETT. E)

La lettera e) dell'articolo 72, comma 1 – introdotta dal Senato – prevede l'abrogazione di una norma inerente all'emanazione di un decreto in materia di comunicazione di dati relativi ai soggetti minori, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico.

ABROGAZIONE IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI (ART. 72, CO. 1, LETT. F)

L'articolo 72, comma 1, lettera f) abroga l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, (conv. legge n. 7 del 2020), che prevede l'adozione di un decreto del Ministro della giustizia per la definizione della modalità e dei termini del deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni in modalità telematica.

ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DATI PERSONALI (ART. 72, CO. 1, LETT. G, CO. 2)

L'articolo 72, comma 1, lettera g), abroga i commi 2, 4 e 6 dell'art. 2- octies del codice in materia di protezione dei dati personali, che prevedono l'adozione di un decreto del Ministro della giustizia per la definizione della procedura per il **trattamento dei dati e le relative garanzie**. Il comma 2 del medesimo articolo sopprime le disposizioni del decreto legislativo n. 51 del 2018 che prevedono l'adozione di decreti ministeriali per la definizione dei trattamenti di dati leciti, dei termini e delle modalità di conservazione degli stessi, nonché per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE (ART. 73)

L'articolo 73 stabilisce che dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 23 e 35, comma 13.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (ART. 74)

L'articolo 74 stabilisce che le disposizioni del decreto legge in esame sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.